Legge regionale 7 marzo 2011, n. 3

Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria.

(BUR n. 4 del'1 marzo 2011, supplemento straordinario n. 2 del 15 marzo 2011)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 18 luglio 2011, n. 22)

(II Governo con delibera del C.d.M. del 5 maggio 2011, ha deciso di impugnare l'articolo 2, comma 2)

Art. 1

(Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta)

- 1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni antiracket regolarmente iscritte negli elenchi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 44/1999 operanti sul territorio regionale, adotta misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di 'ndrangheta e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, nonché gli Enti locali che a qualsiasi titolo beneficiano di finanziamenti regionali, anche di provenienza comunitaria, la cui entità sia prevalente rispetto all'importo oggetto dell'intervento, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.
- 2. Le misure di cui al comma precedente possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nella attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo nella predisposizione dei bandi e nella conclusione degli altri contratti pubblici.
- 3. Sono considerate vittime della 'ndrangheta ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui alla presente legge, le imprese in forma individuale o societaria che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis codice penale che abbiano presentato tempestivamente una denuncia circostanziata e non reticente collaborando con gli organi di polizia e/o giudiziari.
- 4. Sono comunque escluse dai benefici le imprese i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e qualunque altro reato ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui, all'articolo 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.

Art. 2

(Contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria)

1. Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, è sempre inserita una clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. civ., operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 38, lettera m ter), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali il contraente, od altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con

riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico. Tale clausola è inserita anche nei contratti di subappalto ed opera nei confronti di ogni impresa con la quale i soggetti aggiudicatari possono avere rapporti derivati.

2. (abrogato)¹

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹Comma abrogato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 22. Tale comma precedentemente così recitava: «Il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullità del contratto e costituiscono causa dì responsabilità amministrativa e/o disciplinare».